

Codice Deontologico

Il Codice Deontologico, come previsto dall'art. 18 dello Statuto, ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui l'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l'Operatore Olistico devono attenersi nell'esercizio della propria professione.

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell'Associazione Professionale SIAF, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.

Art. 1 – Accettazione

Il nostro professionista che ha l'attestato di competenza professionale, in qualità di socio iscritto nel registro professionale della SIAF, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento Interno, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci SIAF. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

L'inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito al possibile allontanamento dall'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dal Regolamento Disciplinare della SIAF.

Art. 2 – Principi Etici

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l'Operatore Olistico fonda la propria professione sui principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell'ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza.

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, e con i propri valori, impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze del cliente e indirizzandolo verso chi possa aiutarlo.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l'immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione al codice penale.

Art. 3 – Competenza e Professionalità

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l'Operatore Olistico è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento frequente e costante, curando il percorso di Educazione Continua Professionale (ECP), il ricorso alla supervisione e al percorso personale.

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l'Operatore Olistico è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed

usa, pertanto, solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.

Art. 4 – Rapporti con il Cliente

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico comunicano con il cliente proponendosi come facilitatori nella risoluzione di problemi relazionali intra ed inter-personali, intra ed inter-organizzativi.

Il rapporto professionale deve essere definito con chiarezza. Il contratto pattuito con il cliente concerne gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

E' eticamente e deontologicamente scorretto prolungare l'intervento di consulenza qualora si sia dimostrato inefficace.

Art. 5 – Presa in Carico

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico ha il compito di accogliere il disagio ed ha l'obbligo, se valuta la situazione non di sua competenza, di indirizzare il cliente verso gli specifici specialisti.

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico ha la discrezionalità di prendere in carico il cliente ed ha l'obbligo, nel caso di non accettazione, di fornire il recapito di colleghi professionisti.

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l'interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.

Art. 6 – Correttezza Professionale

E' eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali.

E' eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia un rapporto di parentela o relazioni affettive e/o sessuali.

Alle Scuole accreditate è fatto divieto di obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali con i propri docenti e con il direttore didattico.

Art. 7 – Segreto Professionale

L' Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico sono tenuti al segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico che, nell'esercizio della propria professione, vengano a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, possono decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi esercita la potestà o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l' assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengono su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Art. 8 – Pubblicazioni Didattiche

L' Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico potrà, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l'impossibilità di identificazione dei soggetti, utilizzare i percorsi realizzati durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d'uso del materiale.

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione l'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Art. 9 – Rapporto con i Colleghi

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico sono tenuti a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

L'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuovono e favoriscono rapporti di scambio e collaborazione.

Possono avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Associazione e la professione a qualsiasi titolo, l'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, l'Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l' Operatore Olistico non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo Nazionale. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.